

Atto n. 34: Interrogazione (presentata con richiesta di risposta scritta) del Consigliere De Luca, concernente: "Indennità una tantum terremoto sisma 2016".

Con il DL n 189 del 17.10.2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294) il Governo ha previsto, all'art. 45, misure di sostegno al reddito dei lavoratori dei 14 Comuni rientranti nel perimetro del sisma dalla stessa norma definito. Con la legge di conversione con modificazioni del 15 dicembre 2016, n. 229 le risorse originariamente previste sono state sensibilmente aumentate tenuto conto del sisma del 26 e del 30 ottobre ed allargato il perimetro (in Umbria includendo anche Spoleto).

Tali misure hanno riguardato sia i **lavoratori dipendenti** (art. 45, comma 1) compresi quelli agricoli seppure con limitazioni (art. 45, comma 2), mediante interventi di integrazione salariale, sia **lavoratori autonomi** (art. 45, comma 4) mediante una indennità "una tantum" pari ad € 5.000 (nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato).

Più in particolare, nel caso di lavoratori dipendenti, l'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, è stata posta in favore di lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, a prescindere da qualifica, livello, anzianità aziendale e contratto di lavoro impossibilitati:

- a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte a seguito dell'evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese;
- a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei loro familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. In questo caso per i soli lavoratori agricoli la concessione prevista è per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

Nel caso di lavoratori autonomi, è stata prevista una l'indennità "una tantum" pari a 5.000 euro - nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti - in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni del perimetro.

In ogni caso il motivo della sospensione o della riduzione deve essere riconducibile all'evento sismico del 2016.

Le indennità previste dal DL n 189 del 17.10.2016, così come convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 sono state pari a 259,3 milioni di euro di cui 124,5 milioni di euro a favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, di cui all'art. 45, c. 1 e 134,8 milioni di euro a favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 45, c. 4, come sopra definiti.

La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione di tali indennità sono state regolate da convenzione stipulata tra il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. La convenzione è stata firmata dal Ministro del lavoro in data 18.01.2016 e dal Ministro dell'economia e finanze e dai presidenti delle quattro regioni colpite dal sisma nei giorni successivi; per la Regione Umbria la Presidente Marini ha firmato in data 23.01.2017.

Detta convenzione ha stanziato in favore della Regione Umbria complessivamente euro 76.886.511,29; più in particolare euro 38.604.651,16 per i soggetti di cui all'art. 45 c. 1 (lavoratori dipendenti) e euro, 38.281.860,13 per i soggetti di cui all'art. 45 c. 4 (lavoratori autonomi – una tantum).

E' importante sottolineare che tali risorse sono restate nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni. Infatti, a norma del comma 5 dell'art. 45 del DL 189/2016, le indennità di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse previste, e riconosciute ed erogate dall'INPS.

A seguito della sottoscrizione della convenzione sopra richiamata, avvenuta in data 23 gennaio 2017, la Regione Umbria ha emanato l'avviso pubblico, la modulistica e le procedure (DD n. 862 del 02.02.2017) per la presentazione sia della richiesta del trattamento di integrazione salariale (art. 45, c.1) sia della richiesta di indennità una tantum (art. 45, c. 4) ed aperto i termini per la presentazione delle domande **a far data dal 3.02.2017**.

E' utile precisare che per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 45, c.1 le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale sono state previste per il tramite del proprio datore di lavoro secondo le stesse modalità della Cassa Integrazione in deroga. Con l'art. 12 del DL 9 febbraio 2017, n. 8 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), le misure di integrazione al reddito previste dall' art.45, c. 1 (lavoratori dipendenti) del DL 189/2016 **sono estese al 2017 fino ad esaurimento delle risorse assegnate.**

Alla chiusura dell'annualità 2017, questa misura ha comportato una erogazione complessiva per le quattro Regioni interessate di circa 8 milioni di euro, cifra molto inferiore alle risorse stanziate.

Con l'art. 1 ter del DL 29 maggio 2018, n. 55 "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170) **tali misure di integrazione al reddito sono state ulteriormente estese al 2018, sempre nei limiti delle risorse assegnate.**

Conseguentemente a questi interventi normativi (DL 8/2017 e DL 55/2018) la Regione Umbria ha continuato ad autorizzare, rispettivamente per 2017 e per 2018, le domande di integrazione salariale previste per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 45, c. 1 e 2.

Per i lavoratori autonomi di cui all'art. 45, c. 4, invece, la presentazione della domanda di **indennità una tantum** è stata acquisita dalla Regione Umbria entro un termine fissato inizialmente al

21.07.2017. Successivamente a richieste del partenariato sociale che evidenziavano difficoltà incontrate da taluni soggetti nel rispettare i termini fissati dalla DGR 718/2017 (anche per effetto, ad esempio, di ordinanze di inagibilità emesse dal Comune di Spoleto dopo la chiusura dei termini), la Regione Umbria ha riaperto i termini per un arco di tempo limitato fino al 30.11.2017.

A seguito dell'avviso di cui alla DD 862/2017 sono state presentate, secondo le modalità richieste, un totale di n. 1.556 domande sottoposte ad istruttoria e ad eventuali integrazioni. A seguito delle attività istruttorie sono state autorizzate n. 1.124 domande per un totale di € 5.620.000 (DD. 5030 del 22.05.2017, DD. 5247 del 26.05.2017, DD. 5830 del 13.06.2017, DD. 6725 del 30.06.2017, DD. 7852 del 28.07.2017, DD. 9872 del 28.09.2017; DD. 11187 del 30.10.2017, tutte pubblicate nel canale Trasparenza del sito istituzionale della Regione Umbria).

Ulteriori n. 290 domande, per un importo di € 1.450.000, sono state autorizzate: a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pervenuta in data 20 novembre 2017 in risposta al quesito posto dalla Regione Umbria sulla base della quale è stato possibile ammettere a finanziamento le richieste di ambulanti e guide turistiche, in quanto equiparati agli agenti e rappresentanti; a seguito delle integrazioni istruttorie richieste e chiarimenti relativi, in particolare, alle sospensioni/ordinanze di inagibilità rilasciate dal comune di Spoleto, o, in 4 casi, fornite alla struttura competente nei tempi stabiliti dai diretti interessati a seguito della comunicazione di inammissibilità (DD. 1409 del 13.02.2018, DD. 5924 del 08.06.2018, DD. 9657 del 24.09.2018, tutte pubblicate nel canale Trasparenza del sito istituzionale della Regione Umbria).

Tutte le n. **1414** domande autorizzate, per un importo complessivo di **€ 7.070.000**, sono state inviate alla Direzione generale dell'Inps secondo le modalità previste dalla circolare n. 83/2017 dell'Istituto stesso, ai fini della liquidazione delle "Indennità Una Tantum" e provveduto alla pubblicazione dei provvedimenti sul sito della Trasparenza della Regione Umbria anche ai fini dell'informazione degli interessati.

L'Inps regionale in data 15 aprile 2019 ha comunicato di aver liquidato n. 1.391 delle 1.414 domande autorizzate per un importo di € 6.995.000, così ripartito tra le diverse sedi regionali:

SEDE INPS	2017	2018	Totale
PERUGIA	5.330.000,00	1.295.000,00	6.625.000,00
FOLIGNO	105.000,00	50.000,00	155.000,00
TERNI	75.000,00	100.000,00	175.000,00
Totale	5.510.000,00	1.445.000,00	6.955.000,00

Nella medesima comunicazione l'INPS regionale evidenzia che tutte le domande autorizzate a favore di soggetti residenti in Umbria sono state liquidate; le n. 23 domande rimanenti autorizzate dalla Regione e che non risultano nella tabella sopra evidenziata sono relative a soggetti non residenti in

Umbria e, pertanto, liquidate dalle sedi INPS territoriali di residenza così come stabilito dalla circolare INPS n 83 del 04/05/2017.

Per quanto sopra rappresentato, risulta evidente che la misura prevista dall'art. 45, comma 4 del DL 189/2016 ha natura di "una tantum" e quindi concedibile per una sola volta ai soggetti, declinati al medesimo IV comma, che hanno dovuto sospendere l'attività a seguito del sisma del 2016.

Conseguentemente, se anche la Giunta decidesse di riaprire i termini di presentazione delle domande, **i destinatari degli interventi sarebbero esclusivamente i soggetti che eventualmente non hanno beneficiato della misura nei termini previsti dal bando aperto con la citata DD n. 862 del 02.02.2017 e che hanno dovuto sospendere la propria attività esclusivamente dal 24 agosto al 31 dicembre 2016.**

Infatti, come sopra evidenziato, lo strumento previsto dal comma 4 dell'art. 45 del DL 189/2016 a favore dei lavoratori autonomi, non è stato esteso dai DL 8/2017 e DL 55/2018 agli anni successivi come avvenuto per l'integrazione salariale dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.